

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

89° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244) (D'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435) (D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636) (D'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri);

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane

e degli agenti di commercio » (973) (D'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag. 1190, 1191, 1193 e *passim*
AGRIMI 1198
COPPOLA 1197, 1198, 1199 e *passim*
DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* 1190, 1191
1192 e *passim*

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 1193, 1194, 1195 e *passim*
FOLLIERI 1197
MARIANI 1194, 1197, 1198 e *passim*
PAZIENZA 1191, 1192, 1194 e *passim*
PETRELLA 1192, 1197, 1201 e *passim*

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà » (538-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1204
FOLLIERI, *relatore alla Commissione* . . . 1204

La seduta ha inizio alle ore 12.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:

« **Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane** » (244), **d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;**

« **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari** » (435), **d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;**

« **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali** » (636), **d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri;**

« **Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio** » (973), **d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi e Revelli; « Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane », d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Fermariel-

lo, Petrella e Giovannetti; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali », d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni e Pepe.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, avevamo sospeso la discussione, nella seduta del 17 aprile, sul problema del coordinamento tra le norme degli articoli 2 e 4 del testo predisposto dal relatore.

Prego, pertanto, il relatore, senatore De Carolis, di prendere la parola.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, aderendo all'invito della Presidenza e dei colleghi della Commissione presenti nell'ultima seduta, ho un po' meditato sulla formulazione dell'articolo 2, con riferimento all'articolo 4. Il problema che l'esame di questi due articoli pone è noto ai commissari. Lo sintetizzo, comunque, in questi termini.

Innanzitutto non vi è dubbio — e questa è l'opinione del relatore, ma anche della maggioranza della Commissione — che il privilegio per i crediti indicati al numero 1 dell'articolo 2751-*bis* e cioè quello che assiste i crediti per rapporto di lavoro subordinato, debba essere preferito ad ogni altro privilegio. Le questioni sorgono, invece, per quanto concerne gli altri numeri (2, 3, 4 e 5) i quali configurano potremmo dire, con espressione onnicomprensiva, privilegi attinenti a crediti di lavoro autonomo, anche se esiste differenza tra i vari numeri, perchè il numero 2 si riferisce alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale e pertanto fa riferimento ad una prestazione di servizi; il numero 3 riguarda le provvigioni e le indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia, quindi fa anch'esso riferimento ad una prestazione di servizi; il numero 4 e parte del numero 5 riguardano il corrispettivo della vendita di prodotti che, peraltro, son frutto di un'attività di lavoro autonomo o comunque, se non proprio tale, di lavoro societario, come si potrebbe forse definire quello del mezzadro, colono, soccidario, o comunque partecipante.

V'è poi, al numero 5, una indicazione di crediti per corrispettivi non solo di vendita di manufatti, ma anche per corrispettivi di servizi prestati a favore dei crediti dell'impresa artigiana e delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro.

L'altro problema è quello relativo al periodo; si è osservato — e anche il relatore intende osservare — che mentre viene limitata, al numero 2, la prestazione assistita da privilegio all'ultimo anno e, al numero 3, agli ultimi sei mesi, ai numeri 4 e 5 non vi è alcuna limitazione; per cui si potrebbe ipotizzare che entro i limiti della prescrizione ordinaria, tutti i crediti per vendite di prodotti del fondo, o per vendita di prodotti dell'impresa artigiana e della cooperativa, senza limitazione di tempo, siano assistiti da privilegio. Ciò costituisce una discrepanza rispetto al trattamento del prestatore d'opera intellettuale e del prestatore di attività nel rapporto di agenzia; per cui il relatore esprime questi due avvisi che sottopone all'esame della Commissione: in primo luogo mantenere la priorità nell'ordine dei privilegi al numero 1 dell'articolo 2751-bis e quindi a tutti i crediti che sono connessi col rapporto di lavoro subordinato; in secondo luogo, apparendogli non facile la graduazione del privilegio nell'ambito così ampio — come è stato detto — del lavoro autonomo, esprimerebbe l'opinione di mantenere la dizione e la sostanza dell'articolo 2777 che pone sullo stesso piano i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2, 3, 4 e 5, i quali concorrerebbero, quindi, come espressione, seppur sotto varie forme, della figura del lavoro autonomo, pro quota in relazione all'ammontare del credito. Però il relatore ritiene che non sia giusto non limitare anche per i privilegi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2751-bis, il privilegio stesso a un tempo determinato, per cui apparirebbe forse preferibile stabilire un termine uguale per tutti i rapporti, nel senso che si alza, ad esempio, il tempo dell'ultimo anno per le prestazioni d'opera intellettuali — e questa potrebbe essere una soluzione — modificando almeno ad un anno il tempo per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e si limita

ai due anni il termine per il credito del coltivatore diretto, delle imprese artigiane e delle cooperative. Questa è l'opinione del relatore, perchè a me sembra — a meno che successivi interventi dei colleghi commissari portino argomenti convincenti in senso contrario — da un lato difficile fare una scelta di graduazione tra tutti questi crediti che attengono ad attività che potrebbero ricondursi tutte sotto la categoria generica della prestazione di lavoro autonomo, ma nello stesso tempo ritengo eccessivo che alcuni crediti possano anche riferirsi a prestazioni compiute molti anni prima dell'inizio della procedura esecutiva, o della dichiarazione di fallimento, mentre invece per le prestazioni di attività intellettuale e per il rapporto di agenzia si disporrebbe una limitazione così rigida.

PRESIDENTE. In sostanza il relatore è favorevole all'emendamento all'articolo 2, formulato dal senatore Mariani, per cui la rubrica dell'articolo 2751-bis dovrebbe essere così modificata: « Crediti per retribuzioni o provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane ».

Per quanto riguarda il secondo emendamento, presentato dal senatore Pazienza, che chiede la soppressione delle parole « nell'ordine che segue: » ...

PAZIENZA. È congruo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. D'accordo, ma forse è meglio aprire la discussione in proposito.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Sì, perchè gradirei conoscere l'opinione dei colleghi, in quanto, ad esempio, io sono favorevole alla soppressione della frase — come già dissi nella precedente seduta — « ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 », di cui al numero 1.

PRESIDENTE. Apro, quindi, la discussione sugli emendamenti.

PETRELLA. Per quanto riguarda il primo emendamento formale alla rubrica, mi pare non ci sia niente da dire; è senza dubbio migliore il plurale del singolare. Con l'emendamento soppressivo delle parole: « nell'ordine che segue », si compie praticamente una scelta di politica legislativa. Per ciò che attiene alle retribuzioni i prestatori di lavoro subordinato sono i più sfavoriti rispetto alle altre categorie, meritano pertanto una maggiore tutela; per tale ragione mi dichiaro contrario alla soppressione.

Mi dichiaro favorevole invece all'emendamento volto ad escludere per ragioni di tecnica legislativa il riferimento all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Avrei poi qualche perplessità nel fissare un termine per quanto attiene ai crediti dei coltivatori diretti e dell'impresa artigiana. Le limitazioni temporali fissate precedentemente si riallacciano più o meno al fatto che si tratta di crediti muniti di prescrizione breve. Qualora si stabilisse un termine per i crediti dei coltivatori diretti, si creerebbe questa situazione: il coltivatore diretto, lo imprenditore artigiano, pur di non perdere i privilegi, possono essere spinti ad « azionare » dei crediti verso un'impresa che se avesse più tempo a disposizione, sarebbe in grado di estinguere il suo debito evitando così la dichiarazione di fallimento. Il relatore avrà indubbiamente meditato più di me su tali problemi, non vorrei pertanto che la mia esposizione fosse male interpretata, invito soltanto i colleghi a meditare su tali possibili conseguenze. Se non si aziona un credito è perchè si spera che il debitore si trovi successivamente nella situazione di poter estinguere il debito. Se si elimina il privilegio il creditore potrebbe essere indotto a dare inizio ad una procedura fallimentare. Ritengo pertanto opportuno non inserire una limitazione temporale per il privilegio che assiste i crediti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2751-bis.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Per gli altri viene prescritto un termine perchè sono di grado superiore.

PAZIENZA. Credo che gli interventi del relatore e del collega che mi ha preceduto abbiano sfrondato molto la discussione. Siamo tutti d'accordo su alcuni emendamenti: quello formale alla rubrica, quello riguardante la soppressione delle parole « ai sensi dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alla luce di quanto emerso sono favorevole all'eliminazione delle parole « nell'ordine che segue », e do ad essa un significato politico che però trasferisco automaticamente all'articolo 2777 quando parleremo dell'ordine dei privilegi. Condivido le affermazioni di chi ritiene pericoloso sottoporre ad un termine i crediti dei coltivatori diretti e dell'impresa artigiana. Vorrei soltanto ricordare che anche il privilegio relativo al prestatore di lavoro subordinato era limitato agli ultimi sei mesi e a tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Essendo il codice civile precedente alla Costituzione è stato necessario un adeguamento costituzionale, e ciò è avvenuto con la legge 30 aprile 1969, n. 153, che, assicurando la giusta collocazione al privilegio del lavoro subordinato, ha soppresso il riferimento agli ultimi sei mesi. Tutto il lavoro subordinato, quindi, è indifferenziatamente tutelato dal privilegio. Nella via dell'adeguamento costituzionale il privilegio che si concede ai crediti di lavoro riguarda non solo il lavoro subordinato ma anche quello autonomo; si tratta di un criterio ormai accettato dalla Commissione, e sono state enucleate alcune categorie di lavoro autonomo. Per il credito di lavoro professionale e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale (a tale proposito sarebbe opportuno inserire una dichiarazione a verbale che faccia presente come anche i diritti di autore e utilizzazione economica, che la giurisprudenza già riconosce come prestazioni d'opera intellettuale debbano essere compresi nella categoria) e per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, il permanere di una limitazione temporale non ha alcuna ragione d'essere, tanto più che la limitazione temporale può agevolmente trovare riscontro nelle norme sulla prescrizione breve, presuntiva e ordinaria.

Penso pertanto sia opportuno sopprimere le parole « nell'ordine che segue », dopo i chiarimenti che ho dato, e assimilare le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale e le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia alle altre categorie per le quali non esiste un limite temporale per l'esercizio del privilegio. Qualora la Commissione non dovesse condividere la mia opinione e insistere per la determinazione di un limite temporale, bisognerebbe allora quanto meno provvedere all'ampliamento del periodo, come proposto dal relatore. Occorre poi specificare che il privilegio attiene alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per il periodo, che la Commissione deciderà, riferito alla prestazione. Si eliminerebbero in tal modo incertezze giurisprudenziali che si sono verificate sulla portata della norma: se si tratta cioè dell'ultimo anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, oppure dell'ultimo anno della prestazione effettiva da parte del lavoratore autonomo.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono di parere favorevole per quanto riguarda il primo emendamento formale alla rubrica. Mi dichiaro inoltre favorevole alla soppressione delle parole « nell'ordine che segue » in quanto è mio intendimento proporre di disciplinare l'ordine dei privilegi non nell'articolo 2 ma nel successivo articolo 4. Sono favorevole anche all'emendamento soppressivo delle parole « ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ».

Proporrei di sostituire al n. 2 dell'articolo 2751-bis le parole « dovute per l'ultimo anno » con le altre « dovute per gli ultimi due anni di prestazione »; al n. 3 invece si potrebbero sostituire le parole « dovute per gli ultimi sei mesi » con le altre « dovute per l'ultimo anno di prestazione ».

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono di parere favorevole per quanto riguarda il primo emendamento formale alla rubrica, come pure sono d'accordo sull'emendamento sop-

pressivo delle parole « nell'ordine che segue ». La questione relativa all'ordine dei privilegi viene però rinviata al successivo articolo 4. Sono inoltre favorevole alla soppressione delle parole « ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 », anche perchè di solito non si cita un articolo in modo particolare.

Non sono favorevole sia all'allargamento a 2 anni, sia alla precisazione « di prestazione ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Se non erro, il rappresentante del Governo osserva che, dicendo « gli ultimi due anni », praticamente poniamo, sia pure con il limite di due anni, le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni del rapporto di agenzia sullo stesso piano dei crediti, che vengono proposti in ordine di preferenza, del coltivatore diretto, dell'impresa artigiana e della cooperativa.

PRESIDENTE. Il relatore ritiene di poter ritirare il suo emendamento?

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Io insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dei singoli emendamenti e cominciamo da quello presentato dal senatore Mariani, il quale propone di modificare la rubrica dell'articolo 2751-bis sub articolo 2 in questi termini:

« Crediti per retribuzioni o provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane ».

A questo emendamento si sono dichiarati favorevoli sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Paziienza un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 2751-bis, le parole « nell'ordine che segue ».

2^a COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1975)

A questo punto è bene precisare, perchè rimanga agli atti, che l'accoglimento di tale emendamento non costituisce preclusione per la decisione relativa all'ordine dei privilegi che sarà assunta in sede di discussione dell'articolo 4.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pazienza.

(È approvato).

È stato altresì presentato dal senatore Mariani un emendamento, tendente a sopprimere, al n. 1) dell'articolo 2751-bis le parole « ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300; ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Mariani un altro emendamento, tendente a sopprimere, al n. 2) dell'articolo 2751-bis, le parole « dovute per l'ultimo anno ».

M A R I A N I . Ritiro questo emendamento.

P A Z I E N Z A . Faccio mio l'emendamento presentato dal senatore Mariani.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo di cui ho dato testè lettura e al quale si sono dichiarati contrari sia il relatore che il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

È stato infine presentato un emendamento dal relatore, tendente a sostituire, nel n. 2) dell'articolo 2751-bis, le parole « dovute per l'ultimo anno », con le altre: « dovute per gli ultimi due anni di prestazione ».

P A Z I E N Z A . Noi eravamo favorevoli alla eliminazione di qualsiasi discriminazione nell'ambito del lavoro e perciò avevamo proposto la soppressione delle parole « dovute per l'ultimo anno ». Il relatore non ha voluto aderire al nostro emendamento ed

ha preferito proporre una tesi intermedia attraverso la dizione « dovute per gli ultimi due anni di prestazione ».

Questa tesi non ha trovato consenzente il rappresentante del Governo. Nell'esprimere parere favorevole all'emendamento proposto dal relatore, mi permetto di osservare che la giurisprudenza ha già chiarito il concetto che quando si parla dell'ultimo anno deve intendersi l'ultimo anno di prestazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Mariani un emendamento, tendente a sopprimere, nel n. 3) dell'articolo 2751-bis, le parole « dovute per gli ultimi sei mesi ».

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

D E C A R O L I S , relatore alla Commissione. Anche il relatore è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Mariani.

(Non è approvato).

È stato presentato un emendamento dal relatore, tendente a sostituire, nel n. 3) dell'articolo 2751-bis, le parole « dovute per gli ultimi sei mesi », con le altre: « dovute per l'ultimo anno di prestazione ».

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

2^a COMMISSIONE

89° RESOCONTO SEN. (29 aprile 1975)

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

P A Z I E N Z A. Desidero, a questo punto, precisare che a nostro avviso il privilegio di cui al n. 2) dell'articolo 2751-bis assiste anche i prestatori d'opera intellettuali, intesa da loro come attività creativa, quindi con riferimento alle norme sul diritto d'autore.

P R E S I D E N T E. Il relatore propone ora il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

L'articolo 2752 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2752. — *Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.*

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente alla imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede alla esecuzione e nell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le

imposte, tasse e tributi dei comuni delle provincie previsti dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 639 ».

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* L'emendamento, così come gli altri proposti con gli articoli successivi, è stato suggerito dall'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze — tutti gli emendamenti anzi, sono stati inviati come allegati ad una lettera firmata dallo stesso Ministero — e tendono a sostituire alle norme vigenti aventi riferimento a quelle fiscali non più in vigore, nuove norme le quali pongano i crediti fiscali nello stesso grado e nella stessa posizione dei corrispondenti crediti precedenti alla riforma tributaria.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Nel dichiararmi favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, vorrei proporre due emendamenti ispirati sempre al noto principio di tecnica legislativa per il quale non si dovrebbe — o almeno non è troppo corretto — indicare in una norma le singole leggi speciali cui ci si riferisce.

Pertanto, nel terzo comma dell'articolo 2-bis proposto dal relatore, le parole « ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni » andrebbero sostituite con le altre « secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto ». Allo stesso modo, nell'ultimo comma, le parole « dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 » andrebbero sostituite con le altre « dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni ».

P A Z I E N Z A, Avremmo fatto anche noi la stessa proposta.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* Sono senz'altro favorevole alle

2^a COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1975)

proposte dell'onorevole rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo subemendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo subemendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2-bis proposto dal relatore, quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-ter.

L'articolo 2758 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2758. - *Crediti per tributi indiretti.* — I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede ».

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche per tale articolo, pur dichiarandomi favorevole, desidero proporre un subemendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « indicati nell'articolo 18 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » con le altre « verso il cessionario e il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto ».

P A Z I E N Z A. Siamo d'accordo anche in questo caso.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole alla modifica proposta dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2-ter, proposto dal relatore, quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Il relatore ha, poi, presentato un altro articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

Art. 2-quater.

L'articolo 2759 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2759. - *Crediti per le imposte sul reddito.* — I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente alla imposta o alla quota di imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorchè appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi ».

M A R I A N I. Signor Presidente, vorrei far rilevare che la parola « rubati » non mi sembra che possa essere inserita in un codice. Si potrebbe dire: « oggetto di furto », oppure: « oggetto di sottrazione », o anche « illecitamente sottratti ».

F O L L I E R I. Si potrebbe dire: « di illecita provenienza ».

C O P P O L A. Io mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore Mariani, però queste espressioni letterali sono state prese integralmente dal testo della legge fiscale. Comprendo che il termine « rubati » oltretutto non rende, però vorrei pregare di mantenerlo, con tutte le preoccupazioni che può suscitare, perchè un'alterazione potrebbe significare cosa diversa.

M A R I A N I. Ma si potrebbe sempre dire: « proveniente da parte illecita ».

P E T R E L L A. Non è possibile perchè ci sono dei titoli anche illeciti che poi non portano automaticamente alla non appartenenza. Per esempio, l'ipotesi della truffa porta al possesso in base ad un contratto che è solamente annullabile; cioè non è che uno non possiede, possiede in base ad un contratto annullabile: quindi non è di per sé che l'oggetto non rientri nella sua disponibilità. Pertanto una dizione troppo generica non può andare.

Quello che va rilevato nel corso della nostra discussione è che, quando si parla di furto, evidentemente si fa un esempio, si dà una dizione esemplificativa puramente e semplicemente e che, proprio per la sua specificità, diciamo, così brutale, dev'essere

intesa come riferibile a tutte le altre ipotesi analoghe a quella propria della cosa oggetto di furto.

P R E S I D E N T E. Abbiamo allora la proposta formale del senatore Mariani di un subemendamento all'articolo 2-*quater* proposto dal relatore tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « rubati » con le altre: « illecitamente sottratti ».

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione*. Io sono contrario perchè la dizione è troppo ampia e probabilmente potrebbe non essere, nella sostanza, corrispondente alla normativa della legge fiscale cui noi dobbiamo necessariamente fare riferimento.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo conto delle ragioni stilistiche, diciamo così, e di buon gusto che hanno indotto il senatore Mariani alla presentazione di questo subemendamento; però il riferimento alla legge finanziaria mi induce ad esprimere parere contrario.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il subemendamento del senatore Mariani, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-*quater*, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Sempre dall'onorevole relatore è stato presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 2-*quinques*.

L'articolo 2771 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2771. - *Crediti per le imposte sui redditi immobiliari*. — I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisi-

che, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi ».

A G R I M I. Signor Presidente, io sarei tendenzialmente contrario a questo emendamento, perchè con esso non facciamo che travasare nel codice civile, rendendolo irreversibile, l'enorme pasticcio creato dalla riforma tributaria. È inopportuno che tutte queste grosse complicazioni vengano trascritte nel codice civile. Se si riesce a sintetizzare l'emendamento facendo semplicemente un cenno di riferimento, bene, ma mettere nel codice civile espressioni come: « ruoli suppletivi », « prima rata », « seconda rata », cioè tutta la complessa problematica del sistema tributario mi pare assolutamente fuori di posto: non è che ci sia un obbligo specifico a farlo o l'opportunità di farlo per la salvaguardia del privilegio. Se si riesce quindi, e per questo mi rivolgo al

relatore, ad estrarre una norma indiretta, anche incompleta, che non copra tutta questa problematica del primo e del secondo anno del ruolo suppletivo o del ruolo non suppletivo ma che richiami un privilegio per le imposte di cui si parla, bene, diversamente sarei del parere che non se ne parlasse. Ritengo, infatti, che sia meglio non entrare in questa tematica, lasciando magari anche dei vuoti, piuttosto che trasferirla in un articolo.

M A R I A N I. La mia opinione è che quest'articolo è scritto male e non vedo come si possano correggere le molte ripetizioni che vi sono. Il fatto però è questo: che evidentemente il Ministro delle finanze ha voluto proporre un aggiornamento: prima si parlava solo di un tributo fondiario e quindi oggi bisogna inserire gli altri. Su questo non c'è dubbio e pertanto, pur con tutte le riserve, credo che si debba approvare.

P A Z I E N Z A. Che sia scritto male non c'è dubbio, ma purtroppo il difetto è a monte: risale ai decreti presidenziali della riforma tributaria, passati del resto attraverso il vaglio della Commissione dei 30. Quindi c'è poco da fare!

D'altra parte, se noi non riproducessimo questo articolo succederebbe che resterebbe in vigore l'articolo attuale, il quale parla di un tributo fondiario che non esiste più. Ora il senatore Agrimi ha ragione quando trova un po' arricchita la problematica dei ruoli suppletivi, ruoli principali, eccetera, ma del resto anche nell'attuale testo dell'articolo 2771 l'ultimo comma parla dei ruoli suppletivi, ed è per questo riferimento legislativo che si è resa necessaria l'attuale integrazione più vasta con questi riferimenti alla nuova disciplina.

C O P P O L A. Signor Presidente, io avevo chiesto la parola prima che parlasse il senatore Paziienza e ho potuto rilevare che c'è una coincidenza di valutazioni in ordine alla ripetizione necessaria di tali disposizioni, perchè diversamente queste im-

2^a COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1975)

poste dello Stato resterebbero senza tutela di ordine civilistico.

D'altra parte, il provvedimento in questione cade a proposito, sotto un certo aspetto, nel senso cioè che, diversamente, sarebbe stato necessario farne uno apposito per procedere a questo adeguamento. A me, piuttosto, era sorto il dubbio se, precedendolo quasi letteralmente la legge fiscale, si imponeva una ripetizione in sede di codice civile, ma mi sono convinto che la ripetizione anche in questo caso era necessaria perchè altrimenti avremmo avuto la norma di ordine fiscale ma non la collocazione nella graduatoria dei privilegi.

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-*quinquies* proposto dal relatore, di cui ho già dato lettura

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art 2-*sexies*.

L'articolo 2772 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2772. - *Crediti per tributi indiretti*. — Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonchè quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, indicati nell'articolo 18 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, nè ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede ».

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, propongo un emendamento al terzo comma, sostitutivo delle parole « indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, » con le altre: « verso il cessionario e il committente, previsti dalle norme relative alla imposta sul valore aggiunto, ».

M A R I A N I. Nell'ultimo comma, per quanto riguarda la denuncia di successione, il periodo di tre mesi di cui si parla dovrebbe essere portato a quattro, proprio per evitare delle discordanze.

C O P P O L A. La legge finanziaria non ne parla; vorrei però osservare che l'indicazione prevista dal codice civile in tre mesi e quella prevista dall'emendamento al nostro esame in quattro mesi, ma soprattutto quella precedente, era svincolata dal problema del termine per la presentazione della denuncia di successione, perchè ci potrebbe essere il caso di chi non presenta denuncia di successione, ad esempio un evasore fiscale; quindi i tre mesi erano previsti in via astratta indipendentemente dal termine fiscale della presentazione della denuncia; la osservazione del senatore Mamiani, quindi, è giusta, ma non credo che abbia un aggancio

2^a COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1975)

diretto; diversamente ci sarebbe dovuto essere un adeguamento preciso: prima coi quattro mesi e ora addirittura in sei mesi.

M A R I A N I . A mio giudizio il collegamento esiste e spiego il perchè. È evidente che di fronte ad una iscrizione ipotecaria, la quale assorbe quasi interamente il patrimonio, colui che deve fare la denuncia, ovviamente, rinuncia all'eredità; quindi il collegamento esiste. Col termine di tre mesi si favorisce l'erede, mentre la norma in oggetto è a tutela del creditore. Comunque non insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, avendo il senatore Mariani ritirato il proprio emendamento, metto ai voti quello presentato dal Governo al terzo comma, sostitutivo delle parole « indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, » con le altre: « verso il concessionario e il committente, previsti dalle norme relative sul valore aggiunto, », al quale si è dichiarato favorevole il relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2-*sexies* quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Il relatore, senatore De Carolis, ha presentato un articolo aggiuntivo 2-*septies* tendente a sopprimere l'articolo 2773 del codice civile.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. È necessario prevedere, nell'ultimo articolo del disegno di legge, una norma transitoria che riguardi i crediti per imposte relative al regime tributario precedente alla riforma. Ciò è suggerito anche nella memoria che accompagna la pregevole opera dell'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il

suddetto articolo aggiuntivo presentato dal relatore, senatore De Carolis, del quale do lettura:

Art. 2-*septies*.

L'articolo 2773 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

Il relatore, senatore De Carolis, ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

Art. 2776. - *Colocazione sussidiaria sugli immobili*. — « I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-*bis* ed i crediti per i contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. L'ultimo comma chiarisce che i crediti dello Stato indicati al terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili. Fa salvi praticamente i crediti indicati nel comma precedente: i crediti previsti dall'articolo 2751, e inoltre quelli indicati dall'articolo 2751-*bis*, crediti che abbiamo già inserito come privilegiati e che successivamente all'articolo 2777 privilegeremo anche rispetto ad altri crediti. Mi pare pertanto che il secondo comma non contrasti con la linea sino ad ora seguita dalla Commissione.

2ª COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1975)

D E L L' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dal relatore, senatore De Carolis.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2777. - *Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.* — I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-*bis* nell'ordine qui appresso specificato:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1;

b) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 2, 3, 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-*bis* ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. In coerenza con quanto è stato detto nella discussione sull'articolo 2751-*bis* avrei da proporre una modifica al secondo comma dell'articolo 4 alla lettera b). Proponerei di mantenere i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 2 e 3 e di aggiungere una lettera c) del seguente tenore immediatamente dopo: « c) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 4 e 5 ».

P A Z I E N Z A . Avrei da proporre un emendamento volto a sopprimere nel se-

condo comma le parole: « nell'ordine qui appresso specificato ».

P E T R E L L A . Abbiamo soppresso nell'articolo 2751-*bis* la dizione « nell'ordine che segue » con l'intesa che tale variante non avrebbe influenzato la decisione che avremmo assunta per l'articolo 2777. Pertanto, sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Pazienza.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Nell'esprimere parere contrario all'emendamento proposto dal senatore Pazienza, vorrei proporre una modifica di carattere estetico, nel senso di sostituire le parole: « nell'ordine qui appresso specificato », con le altre: « nell'ordine che segue ».

P A Z I E N Z A . Mi si consenta di dire poche parole per chiarire meglio la portata dell'emendamento proposto.

Non accettiamo il principio di una discriminazione all'interno delle categorie di lavoro, perchè non riteniamo che la Costituzione privilegi il lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo. La Costituzione, a nostro avviso, privilegia il lavoro e questo si esplica sia mediante forme di lavoro dipendente, sia mediante forme autonome, in tutta la ricca casistica di cui la Commissione si è interessata.

Ci sembra che la previsione di un ordine fra varie categorie di lavoratori possa rischiare di creare delle discriminazioni a danno di alcune e a favore di altre; proprio per evitare sperequazioni assurde insistiamo sul nostro emendamento.

D E L L' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal relatore, cioè la soppressione, nella lettera b), dei nn. 4 e 5, e l'inserimento di una lettera c), sono dolente di dover esprimere parere contrario, proprio per i motivi che ho illustrato poc'anzi.

Sono pure contrario all'emendamento soppressivo delle parole « nell'ordine qui appres-

2^a COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1975)

so specificato », proposto dal senatore Pazienza, perchè noi facciamo una media dei privilegi e questi tengono conto dell'effettiva situazione economica dei titolari dei crediti. Nell'ordine di preferenza, quindi, il lavoro subordinato deve prevalere su quello autonomo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « nell'ordine qui appresso specificato », proposto dal senatore Pazienza.

(Non è approvato).

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* Sarebbe forse opportuno sopprimere, nel secondo comma, le parole « di cui all'articolo 2751-bis », dal momento che il riferimento all'articolo 2751-bis lo troviamo anche dopo.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È preferibile lasciare la formulazione così com'è.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* Non insisto.

P R E S I D E N T E. Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « nell'ordine qui appresso specificato », con le altre: « nell'ordine seguente ».

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il relatore ha proposto un altro emendamento, tendente a sopprimere, nel primo comma alla lettera *b*), le parole « 4 e 5 », e ad aggiungere, dopo la parola « 2 » la parola « e ».

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ribadisco il parere contrario del Governo su questo emendamento.

P A Z I E N Z A. In coerenza con lo emendamento da noi presentato, dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Il relatore ha proposto un ulteriore emendamento al primo comma dell'articolo 2777, tendente ad inserire una lettera *c*) del seguente tenore: « i crediti di cui all'articolo 2751-bis, nn. 4 e 5 ».

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ribadisco il parere contrario del Governo.

P A Z I E N Z A. Il nostro Gruppo si astiene.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

P A Z I E N Z A. Siamo del parere che, graduando i privilegi, non abbiamo compiuto un'opera di giustizia perchè abbiamo privilegiato il lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo.

Il lavoro autonomo non avrebbe dovuto essere mortificato; comunque, diamo atto che in questo nuovo assetto il lavoro subordinato ha fatto un notevole passo avanti rispetto alla precedente disciplina e per questo motivo, sia pure mantenendo le riserve già espresse in precedenza, ci asterremo dalla votazione dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti-

colo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2778. - *Ordine degli altri privilegi sui mobili.* — Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771 e quelli per l'imposta locale sui redditi, iscritta nel ruolo dell'anno in cui si procede all'esecuzione o dell'anno precedente, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonchè i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758 e i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, salvo che la legge

speciali accordi un diverso grado di preferenza, nonchè i crediti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, se dovuta per l'anno in corso e per il precedente;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diversa da quelle indicate dal precedente n. 1) del presente articolo, nonchè gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine, e della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni e di alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

19) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 ».

C O P P O L A. Vorrei osservare che l'ora tarda non ci consente forse di proseguire nei nostri lavori con quella pondera-

2^a COMMISSIONE89^o RESOCONTO STEN. (29 aprile 1975)

tezza e quell'attenzione che sono necessarie data la complessità della materia, per cui sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Coppola rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà** » (538-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« **Norme sull'ordinamento penitenziario e**

sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione.* Stante l'ora tarda, chiedo di rinviare ad una prossima seduta la discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, la richiesta del relatore si intende accolta. Lo svolgimento della relazione è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO